**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del Popolo Italiano**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

| | | |
|---|---|---|
| Rita | Loreto | Presidente |
| Roberto | Rizzi | Consigliere |
| Nicola | Ruggiero | Consigliere |
| Maria Cristina | Razzano | Consigliere -relatrice |
| Ilaria Annamaria | Chesta | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi d'appello iscritti al n. 61407 del Registro di Segreteria, promosso da:

1) LEONI Vincenzo (appellante principale), nato a Sassari il 10.06.1961(C.F. LNEVCN61H10I452X), rappresentato e difeso dall'Avvocato Anna Maria BUSIA (C.F. BSUNMR63L55F979U - pec: avv.annamariabusia@pec.it), presso il cui studio sito in Cagliari, Via Libeccio, nr. 32, ha eletto domicilio;

2) TURRA Gavina, nata a Sassari il 20.05.1956 (C.F. TRRGVN56E60I452A), rappresentata e difesa dagli Avvocati Guido MANCA BITTI (C.F. MNCGDU55A08H501X – pec: guido@pec.mancabitti.it) e Matilde MURA (C.F. MRUMLD71C48B354I - pec: matildemura@pec.it), con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma Via P. Da Palestrina n.

19:

3) SATTA Mario, nato a Sassari il 31.08.1972 (C.F. STTMRA72M31I452C) e LAMPIS Antioco, nato Sassari il 18.06.1978 (C.F. LMPNTC78H18I452H), entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Loredana Rita MARTINEZ (C.F. MRTLDN67E62I452T - (pec: avv.loredanamartinez@pec.it), presso il cui studio sito in Sassari, Viale Umberto 2 I, nr. 90, hanno eletto domicilio;

4) COCCO Giovanni, nato a Sennori (SS) il 04.11.1960 (C.F. CCCGNN60S04I614Q), rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro DIAZ (C.F. DZIPRN43T25E377H – pec: avv.pietrodiaz@legalmail.it), con cui è elettivamente domiciliato presso l'avv. Marta Diaz, in Roma, Via Monteverde n. 3;

5) DESINI Roberto, nato a Sassari il 28.05.1974 (C.F. DSNRRT74E28I452L), SASSU Nicola, nato a Sassari il 14.08.1982 (C.F. SSSNCL82M14I452R), SENES Francesco, nato a Sassari l'11.01.1973 (C.F. SNSFNC73A11I452J) e PAZZOLA Maria Antonietta, nata a Sennori (SS) il 26.04.1967 (C.F. PZZMNT67D66I614D), tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati Luca Carlo MONTELLA (C.F. MNTLCR64E15I452R – pec: avv.lucamontella@pec.giuffre.it) e Cristina SARDU (C.F. SRDCST64B61I448E – pec: avv.cristinasardu@pec.giuffre.it), presso il cui studio sito in Sassari, Via Muroni, nr. 24, hanno eletto domicilio;

6) NAVARRE Nicola, nato a Sennori (SS) il 26.02.1966 (C.F.

NVRNCL66B26I614T), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Melis (C.F. MLSLSN79B13B354D – pec: studiolegalemelis@arubapec.it – fax 070/7739063);

7) MELIS Pier Giovanni, nato a Sassari il 16.08.1967 (C.F. MLSPGV67M16I452T), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Vannicelli (C.F. VNNFNC67T02H501B – pec: francescovannicelli@ordineavvocatiroma.org), presso il cui studio in Roma, Via Varrone n. 9, ha eletto domicilio

Contro

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI

avverso

la sentenza n. 200/2023 della Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, depositata in data 13 dicembre 2023.

**Uditi,** nella pubblica udienza del giorno 20 febbraio 2025, con l'assistenza del Segretario dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, omessa, con il consenso delle parti, la relazione del Cons. dott.ssa Maria Cristina Razzano, gli Avvocati Alessandro Melis, anche in delega dell'avv. Anna Maria Busia, Loredana Rita Martinez, anche in delega degli avv.ti Matilde Mura e Guido Manca Bitti, Luca Carlo Montella, anche in delega dell'avv. Pietro Natale Luigi Diaz, Silvia Maria Cinquemani, in delega dell'avv. Francesco Vannicelli, ciascuno per i propri assistiti, nonché il rappresentante della Procura generale nella persona del V.P.G. dott.ssa Giulia De Franciscis.

**Esaminati** gli atti d'appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.

**Ritenuto** in

FATTO

Con la sentenza impugnata, la Sezione giurisdizionale in epigrafe indicata ha condannato al pagamento in favore del Comune di Sennori, a titolo di dolo, in solido tra loro, i sig.ri DESINI Roberto (Sindaco p.t.), COCCO Giovanni, LAMPIS Antioco, LEONI Vincenzo, PAZZOLA Maria Antonietta, SATTA Mario, SASSU Nicola, SENES Francesco (componenti della Giunta comunale), MELIS Pier Giovanni (Responsabile dell'area tecnica), NAVARRE Nicola (Revisore dei conti) e TURRA Gavina (Segretario comunale) per l'importo di Euro 48.432,39, oltre accessori e spese di giustizia, mentre è stata dichiarata, altresì, inammissibile la domanda nei confronti della convenuta Cattari e respinta quella a carico del convenuto Casada.

La vicenda trae origine della trasmissione, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289 del 2002, al p.m. contabile della delibera C.C. di riconoscimento di debito fuori bilancio n. 38 del 25/03/2016 con la quale l'amministrazione ha riconosciuto l'importo cumulato degli interessi di mora (€ 22.370,33) e degli interessi dilatori (€ 26.062,06), maturati in relazione a un ingente debito dell'ente locale verso il fornitore dell'energia elettrica, scaturito dal mancato pagamento di n. 396 fatture afferenti al triennio 2013/2015. Tale esposizione debitoria, in seguito, è stata in parte fatta oggetto di transazione con l'Istituto di credito resosi cessionario della stessa.

Con atto pervenuto in data 12 marzo 2024 ha promosso appello il soccombente LEONI Vincenzo, patrocinato come in atti, che ha

esposto i seguenti motivi di censura:

1) "*erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione*"

La Procura regionale avrebbe avuto immediata conoscenza dei fatti oggetto del presente procedimento con il ricevimento della delibera del Consiglio comunale n. 38 del 25.03.2016, trasmessa con nota n. 5172 del 20.05.2016. Il documento conterrebbe una dettagliata ed esaustiva descrizione degli eventi e delle circostanze che avrebbero portato al riconoscimento del debito fuori bilancio inerente alle spese di energia elettrica, ne descriverebbe in maniera del tutto completa l'oggetto, rappresentando che: "*verso Banca IFIS spa cessionaria di Enel Servizio Elettrico – in forza dell'atto di Cessione del Credito (Rep. 224.482 - Raccolta n° 71.094 del 22.12.2015) pervenuto al protocollo dell'Ente in data 03.02.2016 prot. 1156) ove a fronte di importo vantato di €. 309.718,60 è stata applicata decurtazione per €. 10.928,22 in quanto da parte dell'Area Tecnica eccepite contestazioni e ad oggi risultanti non dovuti (salvo accertamento in corso da parte di Enel Servizio Elettrico), e pertanto rideterminato il debito (capitale) in €. 298.790,38*". La delibera, pertanto, indicherebbe in maniera dettagliata la natura, l'ammontare e la previsione di spesa degli interessi moratori e dilatori di cui oggi si discute.

2) "*erronea valutazione dei presupposti della responsabilità*"

I primi giudici avrebbero del tutto ignorato, al fine di escludere la responsabilità del Leoni, la circostanza che per la prima volta durante la riunione del Consiglio comunale di data 28.12.2015 sarebbe trapelata la presunta esistenza di posizioni debitorie del

Comune nei confronti di gestori del servizio elettrico, ciò a seguito di un intervento di alcuni consiglieri dell'opposizione che verosimilmente ne avrebbero avuto notizia poiché giunto al protocollo qualche sollecito di pagamento. Fino ad allora, nel Comune, nessuno all'infuori del responsabile del Servizio Tecnico avrebbe potuto avere contezza della presenza di debiti per energia elettrica; nessuno, quindi, tranne l'Ing. Melis avrebbe potuto avere una conoscenza delle ragioni di dare/avere del Servizio Tecnico. In tal senso assolutamente irrilevanti ai fini dell'accertamento di responsabilità dell'assessore sarebbero le comunicazioni inviate al Protocollo dall'Ing. Melis, in cui tra i destinatari compaiono numerosi soggetti (senza che sia stata fornita la prova dell'invio e ricevimento da parte degli stessi della comunicazione protocollata). In dette comunicazioni, se anche fossero state ricevute dall'appellante, nulla di utile comunque si sarebbe appreso ai fini di una presa di coscienza dell'esistenza di un debito fuori bilancio, posto che l'Ing. Melis si limitava a esprimere genericamente la necessità di maggiori risorse per la propria Area, nulla che pertanto potesse portare alla conoscenza di un debito certo, liquido ed esigibile fuori bilancio come il ricevimento di una chiara attestazione in tal senso del Responsabile del Servizio tecnico, accompagnata da una proposta di delibera del Consiglio comunale.

Il responsabile dell'Area Tecnica Ing. Melis, come avrebbero accertato gli stessi giudici territoriali, avrebbe "emesso certificazioni non veritiere in cui attestava l'insussistenza di debiti fuori bilancio per consumi elettrici". Peraltro, non solo non vi sarebbe prova di una

condotta dolosa o gravemente colposa, ma, come con riferimento ai bilanci di previsione e consuntivi relativi agli anni 2013, 2014 e 2015, il responsabile dell'area tecnica avrebbe escluso l'esistenza di debiti fuori bilancio, né avrebbe chiesto il parere di cui all'art. 239 d.lgs. 267/2020 al revisore dei conti.

In ogni caso non potrebbe essere individuata alcuna responsabilità in capo al Leoni rispetto al riconoscimento di interessi dilatori a favore della Banca Ifis S.p.A.. Tali interessi, infatti, per loro natura, derivano da scelte proprie del Consiglio comunale.

I primi giudici avrebbero, infine, aderito acriticamente alla tesi accusatoria senza neppure verificare che vi sarebbe stata capienza in bilancio per il riconoscimento delle poste debitorie e, quindi, alcuna finalità ulteriore – neppure quella di "evitare i conseguenti riflessi sul Patto di Stabilità, per tutti gli esercizi finanziari" – sarebbe stata dimostrata. Conclude per l'accoglimento del gravame e la refusione delle spese del doppio grado di giudizio.

Con atto depositato in data 14 marzo 2024, ha interposto appello il soccombente TURRA Gavina, patrocinato come in atti, che ha dedotto i seguenti motivi di doglianza:

1) "*erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione*"

I primi giudici avrebbero erroneamente individuato il termine di decorrenza della prescrizione facendo riferimento alla conoscibilità di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale (ivi compresa l'identità dei presunti responsabili e il grado di responsabilità dei medesimi). In realtà, occorrerebbe, nella prospettazione difensiva, far

riferimento al verificarsi dell'evento dannoso e, dunque, al momento in cui è stata adottata la delibera di riconoscimento del debito f.b. o, al più tardi, al momento in cui questa è stata trasmessa al p.m. contabile. Tale ultimo momento avrebbe dovuto segnare l'esordio del termine prescrizionale anche a volerlo identificare con quello della "scoperta" del fatto dannoso, pur non essendo mai stato contestato e comunque non ricorrendo il doloso occultamento.

2) "*erronea valutazione del contributo causale*"

Quanto poi al merito osserva l'appellante di non essere stata messa a conoscenza del credito vantato dalla società Enel Servizio Elettrico/Banca IFI, in quanto il Responsabile dell'Area Tecnica ne avrebbe comunicato l'esistenza solo con la nota del 17 marzo 2016 (doc. n°23 prodotto dalla difesa dei signori Satta e Lampis, che per comodità del Giudicante riproduce nel presente giudizio). Ma, in tale data, la medesima dott.ssa Turra non sarebbe stata più segretario comunale di Sennori, essendo cessata dall'incarico il 1° settembre 2015 (la circostanza è pacifica perché non contestata dalla Procura e perché è stata riconosciuta alla pag. 39 della sentenza appellata). Il che significa che la dott.ssa Turra sarebbe del tutto estranea alla vicenda per cui è causa. Peraltro, nelle comunicazioni del Responsabile dell'Area Tecnica richiamate nella sentenza appellata (pagg. 29-30), non sarebbe stata menzionata l'esistenza di crediti facenti capo a Enel Servizio Elettrico/Banca IFIS, ma solo di crediti di altre società fornitrici, i quali, tuttavia, non avrebbero generato gli interessi di cui alla deliberazione n. 38/2016. L'unico riferimento al

credito di Enel Servizio Elettrico sarebbe contenuto nella nota del 29 giugno 2015, che, oltre a essere priva di contenuto specifico, non sarebbe comunque idonea a suffragare il contributo causale dell'odierna appellante, cessata dall'incarico nel settembre successivo.

3) "*erronea imputazione degli interessi dilatori*"

Alla dott.ssa Turra non potrebbe imputarsi il pagamento degli interessi dilatori assunti dal Comune con la deliberazione n. 38/2016 pari a € 26.062,00. Non solo la delibera sarebbe stata assunta quando ella era cessata dalla carica ma la scelta della rateizzazione rappresenterebbe una facoltà non un obbligo.

Conclude per l'accoglimento del gravame e la refusione delle spese di lite del doppio grado. Le medesime conclusioni sono state ribadite con memoria depositata in data 12 febbraio 2025.

Con atto depositato in data 25 marzo 2024, hanno interposto gravame i soccombenti SATTA Mario e LAMPIS Antioco, i quali deducono i seguenti motivi di doglianza:

1) "*erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione*"

Al pari dell'appellante principale, anche i comparenti assumono l'erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione, essendo il fatto dannoso pienamente conoscibile al momento della comunicazione della delibera di riconoscimento del d.f. Sotto tale profilo, la sentenza meriterebbe di essere censurata anche perché l'eccezione di prescrizione è stata ritualmente e fondatamente proposta dai coobbligati nei rispettivi atti di costituzione e difesa depositati nel

giudizio di primo grado e, pertanto, estende i suoi effetti a tutti i coobbligati che non abbiano esplicitamente rinunciato alla prescrizione e che, anzi, come nel caso di specie, la abbiano a loro volta eccepita. Sul punto, *ex multis*, si richiama Cassazione civile sez. III, 13/06/2019, n.15869.

2) "*erronea valutazione dell'apporto causale*"

I documenti che i primi giudici avrebbero valorizzato al fine di stabilire la piena consapevolezza, in capo agli odierni appellanti, della posta debitoria, non conterrebbero affatto elementi utili in tal senso. Nessuna menzione al debito oggetto di riconoscimento postumo vi sarebbe nella nota del 15.9.2014 (n. 8408 - Atti di Primo grado- Fascicolo procura pag. 67 - All. 3): in questo caso, l'Ing. Melis avrebbe inoltrato una generica richiesta di ampliamento delle risorse di bilancio; neppure nella nota del 9.11.2015 (n. 10754 - (Atti di Primo grado- Fascicolo procura pag. 70) vi sarebbe alcun riferimento al predetto debito e a riprova di quanto appena detto, si osserva che la somma indicata in sentenza di €. 280.000,00 non è quella relativa al debito con l'Enel Servizio elettrico, ma alle somme richieste dal Melis per il pagamento di servizi in corso di erogazione. Il Melis avrebbe comunicato la presenza di fatture relative all'Enel Servizio elettrico, per la prima volta, solo con la nota del 29.6.2015 n. 6030. Del tutto inattendibile sarebbe poi la dichiarazione del Consigliere OMISSIS.

3) "*error in judicando in relazione agli altri elementi della responsabilità amministrativa*".

La sentenza non coglierebbe nel segno nemmeno laddove afferma la sussistenza del contestato elemento soggettivo e del nesso causale in capo agli odierni appellanti in riferimento ai quali avrebbe dovuto tenersi conto del ruolo rivestito nel contesto del Comune trattandosi di organo politico.

Concludono per l'accoglimento del gravame e la liquidazione delle spese di lite.

Con atto depositato in data 5 aprile 2024, hanno proposto impugnazione DESINI Roberto, PAZZOLA Maria Antonietta, SASSU Nicola, SENES Francesco, tutti patrocinati come in atti, lamentando:

1) "*erroneo rigetto dell'istanza istruttoria*"

I primi giudici avrebbero ritenuto che l'istanza istruttoria formulata dal collegio difensivo dei convenuti DESINI, PAZZOLA, SASSU e SENES non sarebbe stata ammissibile, in quanto del tutto irrilevante e ininfluente o, comunque, non determinante ai fini della decisione, assumendo che la contestazione formulata dal p.m. contabile non riguardasse affatto la violazione del "Patto di Stabilità". Ciò non corrisponde al vero in quanto l'elemento non solo influenzerebbe la ricostruzione del fatto (chiaramente menzionata e addebitata con l'atto citazione) ma sarebbe stata utilizzata dallo stesso Procuratore per qualificare il dolo e il fine precipuo dei convenuti. Si sarebbe potuto accertare che, allocando le somme nel bilancio, non ci sarebbe stata alcuna violazione del Patto di Stabilità. Se ne reitera, pertanto, l'ammissione.

2) "*contraddittorietà e/o mancanza di motivazione e sulla carenza*

*di legittimazione passiva*".

I primi giudici avrebbero mutato la *causa petendi* della domanda risarcitoria, avendo evidenziato, solo in sentenza, il contegno dei componenti della Giunta con riferimento al bilancio di previsione, laddove, fino a quel momento, si assumeva la falsità del bilancio consuntivo deliberato in consiglio negli anni 2013, 2014 e 2015. In ogni caso l'approvazione del bilancio sarebbe un atto di competenza del Consiglio comunale e non della Giunta.

3) "*erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione*"

La prescrizione correrebbe dalla data di comunicazione della delibera di riconoscimento del d.f., come sostenuto dagli altri appellanti.

4) "*erroneità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla conoscenza della posizione debitoria*".

Le note inviate dall'organo tecnico non sarebbero idonee a rappresentare la conoscenza della situazione debitoria nella quale versava l'ente né potrebbero inficiare la buona fede dell'organo politico che avrebbe fatto affidamento sulla veridicità dei documenti contabili. Inattendibili sarebbero le dichiarazioni rese dal Cocco da considerarsi mere opinioni.

5) "*esimente politica*"

La certificazione di insussistenza di debiti fuori bilancio non sarebbe atto della parte politica, ma è atto complesso, tecnicamente spettante all'organo di gestione che se ne dovrebbe assumere la piena responsabilità.

6) "*insussistenza della condotta omissiva dolosa*"

Poiché gli stessi primi giudici avrebbero accertato che, ove correttamente informato, l'organo politico avrebbe tempestivamente riconosciuto il debito, si sarebbe dovuto escludere la volontà di provocare l'evento dannoso.

Concludono per l'accoglimento del gravame anche in considerazione del vizio motivazionale che affliggerebbe la pronuncia, con liquidazione delle spese del doppio grado.

Con atto depositato in data 5 aprile 2024 ha interposto appello COCCO Giovanni, patrocinato come in atti, che si duole:

1) "*erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione*"

L'appellante reitera gli stessi motivi di doglianza già esposti negli altri gravami, evidenziando la piena conoscibilità del fatto dannoso dalla comunicazione della delibera e soprattutto dei suoi allegati dai quali era possibile desumere ogni elemento idoneo a fondare una possibile ipotesi accusatoria.

2) "*estraneità al fatto dannoso*"

Come già evidenziato, le missive del Melis sarebbero state inviate al Responsabile del Servizio Finanziario, al Sindaco, all'Assessore al Bilancio, al Segretario comunale, al Revisore dei conti e, indistintamente, "alla Giunta comunale", sicché, in carenza di adunanze della Giunta nelle quali si sia esaminato e discusso il contenuto delle cennate missive, non sussiste prova (neppure presuntiva) che i singoli componenti dell'organo politico ne fossero a conoscenza (l'appellante avrebbe negato di averne avuto conoscenza: vd. sub 10 deduzioni e sub 7 comparsa).

L'unica evidenza documentale utilizzabile, pertanto, è data dalle "attestazioni di insussistenza di debiti fuori bilancio del Responsabile dell'Area Tecnica". In ogni caso, sia la rilevazione della sussistenza del debito (escluso nelle attestazioni ufficiali e affermato nelle missive del 15.09.2014, 29.06.2015 e 09.11.2015) sia la verifica della capienza dei capitoli di spese rispetto al debito *de quo* (esclusa persino nelle missive del 15.09.2014, 29.06.2015 e 09.11.2015) sarebbero compiti che esulano dalle prerogative e dalle funzioni dei componenti della Giunta.

3) "*esimente politica*"

Le argomentazioni sono sovrapponili a quelle esposte negli altri appelli.

4) "*erroneità della sentenza in relazione all'elemento soggettivo*".

Non sarebbe provata né la conoscenza dell'esposizione debitoria né la volontà di provocare un danno al Comune.

5) "*concorso doloso e nullità della citazione*"

Del tutto ingiustificata e, quindi, erronea sarebbe l'attribuzione di una responsabilità solidale dei soggetti condannati in sentenza, non essendo applicabile in carenza di dolo; conseguentemente, se pure fosse ravvisata responsabilità colposa, la sentenza avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell'atto introduttivo ex art. 86, co. 2 lett. c) ed e) e co. 6 d.lgs. 174/2016 per omessa gradazione delle diverse responsabilità o, in subordine, operare una distinzione, in modo conforme all'art. 1 co. 1-quater L. n. 20/1994, "delle singole responsabilità", individuando la responsabilità dei soggetti evocati in

giudizio “ciascuno per la parte che vi ha preso”.

Conclude per l’accoglimento del gravame e la refusione delle spese del doppio grado.

Con atto depositato in data 11 aprile 2024, ha promosso impugnazione il soccombente MELIS Pier Giovanni, patrocinato come in atti che si duole:

1) “*erroneo rigetto dell’eccezione di nullità della citazione*”

L’eccezione di nullità dell’atto di citazione formulata dal Melis Pier Giovanni si basa sull’assunto per cui esso atto sarebbe privo di qualsiasi riferimento alle puntuali deduzioni fornite dal medesimo convenuto in risposta all’invito a dedurre della Procura regionale.

2) “*erroneo rigetto dell’eccezione di prescrizione*”

Sono riproposte le medesime argomentazioni già riportate negli altri appelli.

3) “*erronea imputazione di responsabilità*”

Nella sentenza si rappresenterebbe che il Melis avrebbe reso edotti il sindaco, gli altri componenti della giunta, il segretario comunale, il responsabile dell’area finanziaria e il revisore contabile circa la situazione finanziaria dell’Ente in relazione al pagamento delle forniture di energia elettrica con tre diverse note del 15 settembre 2014, del 29 giugno 2015 e del 09 novembre 2015 (cfr. pagg. 29 e 30 della sentenza n. 200/2023). In realtà proprio tali condotte sarebbero state adottate nell’adempimento dei propri doveri d’ufficio, a partire dall’incardinazione nell’Area tecnica del Comune di Sennori con delibera sindacale del 22 gennaio 2013, con espresso compito di

verificare la legittimità delle numerosissime fatture che venivano indirizzate all'Ente, molto spesso duplicate, o fatture relative a utenze inesistenti e/o cessate, oppure mai pervenute.

Nell'attività di verifica e di controllo il Melis, dall'anno 2013 all'anno 2016, poco prima dell'approvazione della Delibera C.C. di riconoscimento del debito fuori bilancio n. 38/2016 del 25 marzo 2016, ha dovuto visionare 1.852 fatture, attività necessaria per verificare quali documenti contabili il Comune di Sennori dovesse saldare e per quale effettivo importo, in quanto effettivamente dovuto. All'uopo l'Area Tecnica ha provveduto alla emissione delle precitate determinazioni di liquidazione solo all'esito positivo delle numerosissime verifiche sulla mole di fatture pervenute, e oggetto di diverse criticità, ovvero in quanto: (a) riferite a periodi di fornitura da parte di erogatore diverso da Enel Distribuzione (poi diventato Enel Servizio Elettrico) ovvero (EDISON) e altri; (b) altre fatture con importi diversi rispetto ai cartacei pervenuti al protocollo del Comune; (c) altre mai pervenute. Proprio grazie a questo lavoro certosino sarebbe stato possibile rappresentare agli organi politici che erano corrette e dovute - e non pagate né contabilizzate - le n. 10 fatture per l'anno 2013 (per € 3.781,70), le n. 131 fatture per l'anno 2014 (per € 103.143,50), e le n. 255 fatture per l'anno 2015 (per € 191.865,18) (cfr pag. 4 dell'atto di citazione), le cui somme hanno determinato l'importo di € 298.790,38, poi oggetto di transazione con Banca IFIS. Anzi, l'attività di accertamento avrebbe consentito di evitare al Comune di Sennori di pagare pretese duplicate nella

complessiva misura di € 227.206,10. Contesta l'attendibilità delle dichiarazioni del Consigliere OMISSIS in sit e, in ogni caso, alcuna volontà dolosamente orientata sarebbe enucleabile dalle certificazioni di bilancio, L'esistenza di un debito fuori bilancio sarebbe emersa soltanto nel gennaio 2016, allorquando si sarebbe verificato che per le poste 2014, 2015 e 2016 i relativi debiti erano ormai certi, liquidi ed esigibili: a quel punto, il Melis, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Sennori, ha potuto procedere al relativo accertamento del debito fuori bilancio, poi approvato con delibera n. 38/2016 del 25 marzo 2016. Alcun dolo potrebbe, pertanto, essere contestato all'appellante, in assenza della consapevolezza di recare pregiudizio agli interessi dell'ente.

Conclude per l'accoglimento dell'appello e il pieno proscioglimento dagli addebiti con refusione delle spese di lite.

Con atto depositato in data 15 aprile 2024 ha interposto appello anche il soccombente NAVARRE Nicola che ha contestato, preliminarmente, l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione per gli stessi profili già sintetizzati negli appelli che lo precedono. Nel merito, si duole dell'errata valutazione dei presupposti in ordine alla riferibilità all'appellante del contestato addebito nonché alla sussistenza dell'elemento soggettivo. In particolare, la sua condanna, in solido con gli altri convenuti, sarebbe basata su mere congetture, che trasformerebbero l'addebito in una sorta di responsabilità da posizione. In proposito, assolutamente irrilevanti, ai fini dell'accertamento di responsabilità

del Revisore, sarebbero le comunicazioni inviate al Protocollo dall'ing. Melis, in cui tra i destinatari compaiono numerosi soggetti (senza che sia stata fornita la prova dell'invio e ricevimento da parte degli stessi della comunicazione protocollata). In dette comunicazioni, anche se fossero state ricevute dal Revisore, nulla di utile comunque si sarebbe appreso ai fini di una presa di coscienza dell'esistenza di un debito fuori bilancio. Il Revisore, non appena avuta notizia di possibili debiti fuori bilancio durante la riunione del Consiglio comunale del 28.12.2015, ha prontamente convocato una riunione in data 5.1.2016, ha richiesto chiarimenti al Responsabile del Servizio Tecnico e ha atteso che questi completasse la quantificazione certa degli stessi, per poi procedere con l'iter che avrebbe portato all'adozione della delibera sopracitata n. 38 del 25.3.2016, approvata previo parere favorevole del signor Navarre.

Il comportamento appena rappresentato mal si concilia con una condotta dolosa o gravemente colposa volta a celare debiti di cui il signor Navarre avrebbe avuto conoscenza, anche alla luce degli obblighi posti in capo al revisore contabile dal d.lgs. n. 267/2000.

Nel caso di specie emergerebbe che, con riferimento ai bilanci di previsione e consuntivi relativi agli anni 2013, 2014 e 2015, il responsabile dell'area tecnica avrebbe escluso l'esistenza di debiti fuori bilancio, né, con riferimento alle annualità indicate, avrebbe posto alcuno dei debiti indicati nell'invito a dedurre all'attenzione del Revisore al fine di chiedere il parere di cui all'art. 239 del d.lgs. n. 267/2020. In ogni caso, non potrebbe essere individuata alcuna

responsabilità in capo al signor Navarre rispetto al riconoscimento di interessi dilatori a favore della Banca Ifis s.p.a..

Conclude per l'accoglimento del gravame e la refusione delle spese del doppio grado.

Con atto depositato in data 31 gennaio 2025, la Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo il rigetto di tutti gli appelli. Quanto alla questione relativa alla nullità della domanda introduttiva, rinvia alle condivise argomentazioni esposte in sentenza. In relazione poi ai motivi di censura che investono la questione della prescrizione, osserva che correttamente i primi giudici avrebbero fatto decorrere l'effettiva conoscenza dei fatti di causa nella data di ricezione, da parte del Requirente contabile, della relazione della Guardia di Finanza (11/05/2017), in luogo di quella – propugnata dagli appellanti – di trasmissione della deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio n. 38/2016. Nel merito, al fine di apprezzare la gravità dei fatti contestati, rimarca che il Melis nel 2014 aveva chiesto stanziamenti di fondi per €. 280.000,00 (stanziati poco più di 53.000,00) e, dopo solo un anno, nel 2015, per €. 455.000,00 (stanziati 70.000,00) e ancora, nel novembre dello stesso 2015, indicava che il debito per fornitura di energia elettrica era "prossimo ai 530 mila euro". Ha, quindi, distinto le diverse posizioni coinvolte nella causazione della diminuzione patrimoniale dedotta:

- in relazione al segretario comunale Turra non sarebbe dirimente il dato della sua cessazione dall'incarico il 1° settembre 2015,

rispetto al tenore dell'addebito dedotto in giudizio, in relazione alla completa consapevole inerzia, serbata a fronte di obbligazioni inevase sistematicamente dall'amministrazione: a quella data, infatti, la gravità dell'esposizione debitoria dell'ente sarebbe stata conclamata e non avrebbe pregio osservare che, in dettaglio, la porzione di debito su cui sono poi maturati gli interessi sarebbe stata definita con una nota del 2016 (argomento dedotto anche da Satta e Lampis);

- quanto agli argomenti spesi dal Responsabile dell'area tecnica Melis per giustificare la mancata certificazione annuale dei debiti per l'energia ai fini del riconoscimento quali debiti fuori bilancio: tale infedele certificazione, invero, costituirebbe uno specifico profilo di addebito a suo carico, rispetto al quale, come in primo grado, sarebbe stata valorizzata in senso contrario l'opera di riscontro e accertamento svolta dal suo ufficio sulle molteplici fatture afferenti alle forniture elettriche, che avrebbe portato all'individuazione di numerose duplicazioni, nonché la sussistenza nel complesso di una non certa determinazione delle somme da pagare;
- neppure fondata sarebbe la tesi del revisore Navarre, secondo cui il suo intervento sui debiti fuori bilancio si porrebbe <a valle> dell'iniziativa dei responsabili dei servizi, sicché null'altro sarebbe stato esigibile da parte sua e, in ogni caso, questi si sarebbe attivato "non appena aveva avuto notizia di possibili debiti fuori bilancio durante la riunione del Consiglio comunale del

28/12/2015": il punto, qui, è che il Navarre non avrebbe esercitato in alcun modo – prima, e autonomamente, come avrebbe dovuto e potuto - i propri ordinari compiti di controllo e verifica contabile, non attivandosi né nei confronti del Melis, né verso l'organo giuntale per assicurare la corretta contabilizzazione in bilancio dei debiti esistenti e il loro tempestivo pagamento;

- nella medesima ottica, dovrebbe respingersi ogni censura sollevata dal Sindaco Desini e dai componenti della Giunta in quanto l'addebito posto a loro carico afferirebbe all'omesso esercizio delle prerogative e dei poteri a essi intestati ai fini della corretta formazione dei bilanci annuali dell'ente locale, a fronte di una situazione di reiterati minori stanziamenti pur in presenza di certe e consistenti esposizioni debitorie. Vi sarebbe una diretta correlazione causale delle condotte ascritte agli appellanti, nonché l'imputazione in capo a costoro di un contegno doloso, atteso che le risultanze acquisite in atti comproverebbero la conoscenza degli omessi pagamenti e la consapevole omissione di qualunque iniziativa funzionale alla regolarizzazione degli stessi;
- infondata sarebbe anche la censura rivolta dagli appellanti Desini, Pazzola, Sassu e Senes in ordine alla mancata ammissione, da parte del giudice di primo grado, della consulenza tecnica, da costoro richiesta per accertare se la corretta allocazione, nei bilanci del triennio 2013/2015, delle somme necessarie a coprire la spesa per energia elettrica avrebbe comportato il superamento dei limiti del Patto di Stabilità. Il

collegio avrebbe correttamente rilevato sul punto che l'azione di responsabilità non è correlata al tema del rispetto del Patto di Stabilità.

Conclude per il rigetto dei gravami, previa riunione degli stessi, e la condanna degli appellanti in solido alla refusione delle spese di giustizia.

All'udienza odierna, sentite le parti che si sono riportate alle conclusioni rassegnate in atti, la causa è passata in decisione.

**Rilevato** in

DIRITTO

1.Preminarmente i giudizi devono essere riuniti ai sensi dell'art. 184, comma 1, c.g.c.

2. Deve poi procedersi, secondo l'ordine indicato dall'art. 101, comma 2, c.g.c. alla valutazione delle questioni aventi carattere pregiudiziale, per poi passare al merito. In particolare, deve essere pregiudizialmente scrutinata la questione che investe la nullità della domanda introduttiva per violazione dell'articolo 86, comma 2, lettere c) ed e), e comma 6, c.g.c. in quanto la Procura regionale non ha distinto le singole responsabilità dei convenuti.

I profili di censura mossi in parte qua dall'appellante COCCO non appaiono idonei a scalfire il costrutto argomentativo esposto in sentenza. Invero, non solo l'appellante si è richiamato genericamente alla violazione della norma senza specificare le ragioni di fatto o di diritto utili al fine di evidenziare l'erronea valutazione dei primi giudici. In ogni caso, come sostenuto da questi ultimi, la lettura del

libello introduttivo recide ogni possibilità di ritenere fondata la questione riproposta, dal momento che effettivamente in citazione sono individuate le singole condotte con relativa imputazione di responsabilità, sebbene poi, avendone prospettato la connotazione dolosa, sia stata chiesta la condanna in solido degli odierni appellanti, senza tuttavia mai trascurare la definizione del contributo causale che ciascun soggetto avrebbe apportato alla determinazione dell'evento dannoso.

Parimenti non merita accoglimento la censura che investe altro motivo di nullità dell'atto di citazione, come prospettato dall'appellante MELIS. Non può disconoscersi che gli arresti giurisprudenziali anche nomofilattici di questa Corte hanno circoscritto il limite di variabilità dell'atto di citazione rispetto all'invito a dedurre, evidenziando che un vizio possa riscontrarsi allorquando il contenuto della citazione decampi totalmente anche dal nucleo essenziale della *causa petendi* e *petitum*, "tipicizzanti la fattispecie dannosa ipotizzata nell'invito di modo che non possa più ad essa ricondursi ed in essa riconoscersi" (SS.RR. 7/QM/1998). Da tale principio è derivato l'ulteriore corollario che il p.m. non sia obbligato a motivare le ragioni per le quali avrebbe anche *in toto* disatteso le deduzioni fornite (ex multis, Sez. III 17 giugno 2016 n. 233). Nella disciplina introdotta dal codice di giustizia contabile, nell'atto di citazione devono essere contenuti plurimi elementi che ne perimetrano l'ambito soggettivo e oggettivo, e tra questi non è ricompresa l'indicazione puntuale delle controdeduzioni raccolte in

fase preprocessuale, né le ragioni della non condivisione da parte del requirente; tantomeno tale omissione può essere ricompresa nel prisma dei vizi che integrano la nullità della citazione (distinta dalle altre previste dall'art. 86), per "non corrispondenza tra i fatti di cui all'articolo 86 comma 2, lettera e" (quelli integranti la *causa petendi*), e "*gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre, tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni*" (art. 87 c.g.c.). La formulazione letterale della norma conforta la ricostruzione esegetica che esclude dal novero degli "elementi essenziali" del fatto (nella comparazione tra invito e citazione), rilevanti ai fini della nullità, la mancata indicazione delle ragioni di superamento delle controdeduzioni, delle quali il p.m. deve tener conto nella possibile opzione tra archiviazione e azione in giudizio.

3. Passando alla questione preliminare di merito che investe l'inutile decorso della prescrizione del credito risarcitorio dedotto, il tema merita qualche riflessione aggiuntiva. In realtà, come dedotto da tutti gli odierni appellanti, non è stato contestato né provato un vero e proprio "occultamento doloso". Il requirente ha, in più momenti, evidenziato la connotazione dolosa della condotta, evidenziando che "*La errata/infedele rappresentazione della partita contabile di costo dell'energia elettrica ha comportato l'esposizione, nei bilanci, di dati non veritieri che, se correttamente indicati, avrebbero comportato rilevanti differenze contabili con conseguenti riflessi sul cd " Patto di Stabilità ", per tutti gli esercizi finanziari sopra elencati e, altresì, non*

*avrebbero dato corso al maturare degli interessi contestati (Cfr. Relazione Guardia di Finanza n. 73703/2017 – Allegati nn. 14 e 15)* (pag. 6 della citazione), oppure che ""*la presenza dei debiti maturati verso il fornitore di energia elettrica, seppur nota, non è stata evidenziata né rilevata nelle scritture contabili né riportata nei bilanci d'esercizio dell'Ente, per gli anni esaminati 2013, 2014 e 2015*" (pag. 8 della citazione"). Si tratta di elementi dai quali il p.m. contabile ha tratto la conclusione che, nonostante la conoscenza delle poste debitorie, queste non siano state volutamente rappresentate in bilancio, e in questo sembra adombrare una condotta ulteriore di natura omissiva idonea a caratterizzare il "doloso occultamento".

Alla stregua della consolidata giurisprudenza contabile (*ex multis*, Sez. II centr. app. n. 165/2021, n. 319/2021, n. 147/2022, n. 150/2022, n. 284/2022, n.337/2022 n. 122/2023, n. 161/2023, n. 240/2023, n. 47/2024, n. 204/2024; Sez. I centr. app. n. 256/2021, n. 457/2021, n. 95/2022, n. 210/2022, n. 308/2023; Sez. III centr. app. n. 44/2022, n. 215/2022, n. 163/2024; Sez. Sicilia app. n. 38/2024), infatti, il "doloso occultamento" si può sostanziare anche in un comportamento semplicemente omissivo del debitore avente a oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui il debitore sia tenuto per legge. E, tuttavia, il requirente non palesa tale imputazione né trae da tali premesse le dovute conseguenze in punto di prescrizione limitandosi ad affermare che "*Per quanto attiene l'eccezione di prescrizione questa Procura ha potuto prendere piena conoscenza dei fatti solo a seguito della intensa e complessa attività condotta dalla*

*Guardia di Finanza, iniziata a seguito della trasmissione del debito fuori bilancio da parte dell'ente e solo a seguito della quale si è potuta conoscere l'attività pluriennale di gestione della contabilità, le motivazioni per le quali è stata condotta e i soggetti coinvolti*". Ma al di là della prospettazione attorea, anche a voler desumere dall'assetto complessivo dell'ipotesi accusatoria e dal relativo corredo probatorio che gli odierni appellanti abbiano voluto mascherare la preesistenza di debiti poi oggetto di riconoscimento fuori bilancio (su tale aspetto si tornerà *infra*), non può revocarsi in dubbio che la relativa delibera abbia segnato il momento del disvelamento e della "conoscenza effettiva" dell'evento dannoso, ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis, della l. n. 20/1994. Con la delibera n. 38 del 25 marzo 2016 di riconoscimento ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. e), del debito fuori bilancio per consumi di energia elettrica per complessivi € 486.058,06 con importi a gravare sui bilanci pluriennali 2016, 2017 e 2018, il Consiglio comunale non solo ha provveduto a riportare in contabilità una posta debitoria che ne era rimasta fuori, ma ne ha anche ampiamente discusso i dettagli, con ciò dimostrando la piena consapevolezza di un adempimento tardivo, sollecitato, peraltro, dagli accordi transattivi. Deve, pertanto, ritenersi che il fatto illecito è emerso nella sua concretezza e specificità sin da tale momento. Senonché, deve rimarcarsi che l'illecito erariale risarcitorio è un illecito di evento, in quanto presuppone l'esborso ingiustificato di somme di denaro, e tale evento dannoso si è consumato soltanto con il pagamento degli interessi dedotti. In particolare, gli interessi

moratori che, stando al piano di pagamenti approvato con la delibera d.f.b., dovevano rimanere imputati all'anno 2016, risultano effettivamente pagati con determina del responsabile del Settore tecnico n. 285 del 13.04.2016 e mandato di pagamento n. 1917 del 21.04.2016 (versato in atti). Gli interessi dilatori - previsti nel piano di rateizzazione - risultano invece imputati per €. 13.031,03 in ciascuno dei due successivi anni 2017 e 2018 ed effettivamente pagati con determina del responsabile del Settore tecnico n. 97 del 16.02.2017 (e mandato n. 434 del 21.02.2017) e determina n. 39 del 17.01.2018 (e mandato n. 406 del 13.02.2018). Rispetto a tali date occorre valutare l'inutile decorso del termine prescrizionale.

Orbene, dalla documentazione in atti risulta che l'atto di costituzione in mora è pervenuto a: COCCO Giovanni, LAMPIS Antioco, LEONI Vincenzo, MELIS Pier Giovanni, NAVARRE Nicola, SASSU Nicola, SATTA Mario e TURRA Gavina, in data 3.02.2002; a DESINI Roberto in data 3.03.2022; a SENES Francesco l'8.02.2022; a PAZZOLA Maria Antonietta il 16.02.2022.

Il credito erariale avente a oggetto il danno per il pagamento degli interessi moratori deve, pertanto, ritenersi prescritto nei confronti di tutti gli odierni appellanti, ai quali l'atto di costituzione in mora è stato notificato a distanza di 6 anni ca. dal mandato di pagamento n. 1917 del 21.04.2016. Al contrario, per l'appellante Desini è andata prescritta la sola posta di danno corrispondente agli interessi dilatori versati nel 2017, in quanto la notifica della diffida ad adempiere (3.03.2022) è a lui pervenuta tardivamente rispetto alla data del

mandato di pagamento (21.02.2017). Per tutto il resto la prescrizione risulta validamente interrotta, sia per gli interessi versati nel 2017 che nel 2018, dal momento che tutte le notifiche degli atti di costituzione in mora risultano tempestivamente pervenute entro il quinquennio dalle date dei mandati sopra indicati (mandato n. 434 del 21.02.2017 e mandato n. 406 del 13.02.2018).

Il *thema decidendum*, in accoglimento parziale del motivo di doglianza in esame, rimane, in definitiva, perimetrato alla sola voce risarcitoria corrispondete agli interessi dilatori.

4. Venendo, quindi, al merito della vicenda, circoscritto, come detto sopra, il *thema decidendum*, l'indebito esborso deve avere a oggetto esclusivamente gli interessi dilatori. Sul punto, la deliberazione n. 38/2016 chiarisce che "*a seguito di diverse trattative con la società/interlocutrice per conto del soggetto cessionario, di Enel Servizio Elettrico, Banca IFIS spa si è convenuto in data 01.03.2016 un piano di rateizzazione, e contratto sottoscritto dalle parti in data 16.03.2016 e 17.03.2016 con firma autografa e digitale, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale, e che prevedono l'estinzione del debito di €. 298.790,39 (capitale) €. 22.370,33 (interessi moratori) ed €. 26.062,06 (interessi dilatori) in tre rate, una per ogni anno finanziario la prima nel 2016 e le altre nei relativi successivi anni finanziari 2017 e 2018, come appresso specificato*". Dalla documentazione versata in atti (specialmente dall'atto transattivo) si desume agevolmente che gli interessi dilatori pari a €. 26.052,06 sono stati frutto di una lunga trattativa con la

Banca IFIS cessionaria del credito vantato da Enel Servizio Elettrico, all'esito della quale la sorte capitale (per €. 298.790,39) è stata imputata a pagamento negli anni 2017 e 2018, previo riconoscimento degli interessi dovuti per effetto dello slittamento temporale dell'adempimento tardivo. La decisione di dilazionare i pagamenti è, dunque, nata per effetto del ritardo maturato nel corso degli anni 2013-2014-2015 in merito alle bollette rimaste insolute. Si tratta di una conseguenza dannosa che è scaturita in via immediata e diretta dal ritardo accumulato negli anni, dal contenzioso nato con l'impresa erogatrice del servizio, dalla transazione che ne è scaturita al fine di comporre bonariamente la lite. E, tuttavia, a differenza degli interessi moratori, si tratta di una scelta imputabile esclusivamente agli organi che hanno sottoscritto l'accordo transattivo e, soprattutto, ai componenti del consiglio comunale che lo hanno ratificato in sede di riconoscimento del d.f.b.

In particolare, degli odierni appellanti risultavano presenti DESINI, LEONI, SATTA, SASSU, SENES, LAMPIS e PAZZOLA Maria Antonietta. Si tratta degli stessi soggetti che avevano ricoperto ruoli politici (nella qualità, rispettivamente, di Sindaco e di componenti della Giunta comunale) nel triennio precedente, sin da quando, con provvedimento n. 5 del 22 gennaio 2013 l'allora Sindaco del Comune di Sennori conferiva all'Ing. Melis, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Sennori, lo specifico incarico al fine di verificare *"[...] tariffe energia elettrica – anno in corso – 2 – monitoraggio giugno [...]"*, poiché si era palesata una situazione di

morosità persistente, poi effettivamente emersa e dettagliata nel corso degli anni successivi. A nulla vale invocare sul punto la carenza di legittimazione passiva dell'organo politico (come dedotto da DESINI, PAZZOLA, SASSU e SENES) posto che la scelta di addivenire alla transazione mediante pagamento di interessi dilatori è atto proprio dell'organo politico e recepito in seno al consiglio comunale per effetto della delibera di riconoscimento del d.f.b. approvata, peraltro, dagli otto consiglieri di maggioranza, dal momento che risulta dal testo della stessa delibera che sono usciti dall'aula, prima della votazione i consiglieri di minoranza (OMISSIS-OMISSIS-OMISSIS-OMISSIS-OMISSIS e COCCO).

Proprio per quest'ultimo motivo (assenza al momento della formalizzazione del voto), deve essere accolto l'appello di COCCO Giovanni che, peraltro, ha sempre negato di aver avuto conoscenza pregressa del debito. Il nesso causale deve dirsi interrotto non essendovi in atti prova del diretto pregresso coinvolgimento.

Allo stesso tempo, deve escludersi la responsabilità dell'appellante TURRA, Segretario comunale, cessata dall'incarico nel 2015 e, dunque, totalmente estranea al riconoscimento della posta di danno in esame (alla delibera n. 38/2016 ha partecipato il Segretario Generale OMISSIS).

Per NAVARRE (revisore contabile), indubbiamente agli atti risulta versato il parere pervenuto in data 17.03.2016 e acquisto al protocollo dell'Ente in data 18.03.2016 prot. n. 2806. Il parere è favorevole all'adozione della delibera di riconoscimento del debito e

della definizione transattiva della lite, della quale, tuttavia, sembra recepire esclusivamente gli esiti, al fine della complessiva valutazione in punto di equilibri di bilancio. L'apporto causale alla determinazione della specifica conseguenza dannosa non può dirsi, in definitiva, attinto da grave colpevolezza, soprattutto alla luce del comportamento pregresso. Risulta, infatti, provato che il revisore, non appena avuto notizia di possibili debiti fuori bilancio durante la riunione del Consiglio Comunale del 28.12.2015, ha prontamente convocato una riunione in data 5.01.2016, ha richiesto chiarimenti al Responsabile del Servizio Tecnico e ha, poi, atteso che questi completasse la quantificazione certa degli stessi, per poi procedere al rilascio del prescritto parere.

Analogamente deve escludersi la colpa grave dell'appellante MELIS. Come dedotto dal medesimo appellante e ampiamente confermato dalla documentazione depositata, dopo aver ricevuto l'incarico di rivedere le poste debitorie nel 2013, il Responsabile dell'Area finanziaria si è immerso in una gravosa attività di ricostruzione della massa passiva, generando un'intensa interlocuzione con gli organi politici di cui v'è traccia scritta. In particolare:

- il 07 giugno 2013, al prot. n. 5363, perviene la cessione del credito da parte di Enel Energia in favore di Credem Factor per € 74.087,06; dopo la verifica da parte dell'Area Tecnica si accertava che circa metà delle fatture cedute, per un totale di € 34.615,30, erano già state pagate in data antecedente al giugno 2013 e, precisamente, € 15.576,37 con la det. n. 372 del 23 aprile 2013 (v. doc. 4) ed €

15.660,96 con la det. n. 514 del 03 giugno 2013 (v. doc. 5); ne consegue il risparmio della predetta somma di € 34.615,30, oggetto di duplicazione di pretese creditorie già pagate);

- in data 19 maggio 2014 viene richiesta da EDISON, su Piattaforma MEF, la certificazione del credito per € 150.268,90 (cert. 8130550000000005); il Responsabile dell'Area Tecnica, in data 01 agosto 2014, all'esito delle lunghe ma opportune verifiche, certificava invece la somma minore pari a € 90.179,11, in quanto era stata già liquidata da parte del Comune di Sennori, in data antecedente alla certificazione del credito, la somma di € 60.089,77 con tre distinte determinazioni e precisamente: det. n. 412 del 23 aprile 2014 per € 20.526,89 (v. doc. 6); det. n. 496 del 16 maggio 2014 per € 20.205,39 (v. doc. 7); e det. n. 629 del 17 giugno 2014 per € 19.357,49 (v. doc. 8); anche in tale occasione l'Area Tecnica conseguiva un risparmio della predetta somma di € 60.089,77, oggetto di duplicazione di pretese creditorie già pagate;

- con nota prot. n. 5480 del 12 giugno 2015 (v. doc. 9) veniva precisato a IFITALIA che, a fronte di un credito certificato sulla piattaforma MEF per complessivi € 151.590,07, era già stata precedentemente liquidata dal Comune di Sennori la somma di € 121.572,81, somma non dovuta ma richiesta da IFITALIA e che, senza la dovuta attività di accertamento e verifica, avrebbe determinato una duplicazione di pagamento.

In definitiva, l'attività di verifica posta in essere dall'odierno appellante ha avuto un peso decisivo nella transazione con Banca

IFIS, evitando le ulteriori duplicazioni di pretese creditorie (cfr. doc. 3 allegato anche all'atto d'appello). In tale ottica, la sua partecipazione alla delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio e il relativo visto non possono imputarsi a titolo di colpa grave, in considerazione dello sforzo profuso a monte e dell'estraneità alla scelta transattiva (decisa dall'organo politico) comprensiva della dilazione di pagamento.

5. Venendo, quindi, ai profili di censura che investono l'elemento soggettivo, deve effettivamente darsi atto che in mancanza di una prova decisiva sul dolo, quale volontà di determinazione dell'evento dannoso o accettazione del relativo rischio, il pagamento degli interessi dilatori appare l'esito di una gravissima trascuratezza dell'organo politico di rimediare tempestivamente all'inadempimento palesato, anche attraverso l'opportuna integrazione dei capitoli di bilancio. Deve, infatti, evidenziarsi che il pagamento delle bollette deriva da un unico contratto di durata, fonte delle successive, e periodicamente cadenzate obbligazioni. Ne consegue che l'inadempimento delle singole obbligazioni non configura un'ipotesi di obbligazione contratta *sine titulo* ovvero in assenza di una copertura originaria, derivando piuttosto nel caso di specie da un'insufficienza dei relativi stanziamenti a fronte di un ricalcolo del debito maturato. E, infatti, l'organo politico decideva di addivenire al riconoscimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 194, comma, 1, lett. e), con ciò dando evidenza all'utilità dei servizi acquisiti in "*violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del*

*d.lgs. 267/2000, nei limiti degli accertati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza"*. In sostanza, in attesa di espletare i necessari accertamenti amministrativi sull'effettiva portata della massa debitoria, si è continuato a fruire del servizio di energia elettrica in assenza della dovuta e necessaria copertura finanziaria.

La responsabilità dei soggetti coinvolti nella definizione transattiva, con relativo aggravamento degli oneri economici connessi, e nella ratifica della stessa rimane imputabile a titolo di colpa grave. Tale conclusione rende, *a fortiori*, superflua l'istanza istruttoria promossa da taluni degli odierni appellanti (DESINI, PAZZOLA, SASSU e SENES), dal momento che, come osservato dai primi giudici, il p.m. contabile ha lasciato sullo sfondo la potenziale violazione del Patto di Stabilità – al solo scopo di avvalorare il prospettato tratto doloso dei comportamenti descritti – senza tuttavia che tale elemento entrasse nella *causa petendi* dell'azione risarcitoria in oggetto. Tale richiesta istruttoria si palesa vieppiù irrilevante, in considerazione della degradazione dell'elemento soggettivo da dolo a colpa grave.

6. Conclusivamente, previa riunione, devono essere parzialmente accolti gli appelli di LEONI Vincenzo, LAMPIS Antioco, PAZZOLA Maria Antonietta, SASSU Nicola, SENES Francesco e SATTA Mario e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, gli stessi sono condannati al risarcimento del danno pari a €. 3.723,15 (13.031,03 x 2) /7) ciascuno, tenendo conto dell'apporto causale del Sindaco Desini Roberto per il quale, come sopra precisato, il credito erariale

relativo al danno maturato nel 2017 è prescritto. Accoglie parzialmente altresì il gravame di DESINI Roberto che è condannato al risarcimento del danno pari a €. 1.861,57 (13.031,03/7), corrispondente agli interessi dilatori pagati nel 2018.

Su tali importi, tutti in favore del Comune di Sennori, quale amministrazione danneggiata, deve liquidarsi la rivalutazione monetaria dalla data di consumazione dell'illecito (corrispondente alla data di adozione della delibera di riconoscimento n. 38 del 25.03.2016) fino alla data di deposito della sentenza di primo grado e da tale data gli interessi legali fino al dì dell'effettivo soddisfo.

Le spese di giustizia seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Devono essere, al contrario, accolti gli appelli proposti da COCCO Giovanni, MELIS Pier Giovanni, NAVARRE Nicola, e TURRA Gavina, integralmente prosciolti dalla domanda attrice per mancanza di colpa grave, e in loro favore devono essere liquidate le spese di giudizio che si liquidano nella misura di €. 2.500 ciascuno per il doppio grado.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda centrale d'appello, così definitivamente pronunciando, riunisce gli appelli.

Accoglie parzialmente gli appelli promossi da LEONI Vincenzo, LAMPIS Antioco, PAZZOLA Maria Antonietta, SASSU Nicola, SENES Francesco e SATTA Mario e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, li condanna al risarcimento del danno pari a €. 3.723,15 ciascuno, e da DESINI Roberto che condanna al

risarcimento del danno pari a €. 1.861,57, tutti in favore del Comune di Sennori. Su tali importi deve liquidarsi la rivalutazione monetaria dal 25.03.2016 fino alla data di deposito della sentenza di primo grado e, da tale data, gli interessi legali fino al dì dell'effettivo soddisfo. Le spese di giustizia seguono la soccombenza e si liquidano in euro _ 208,00 (DUECENTOOTTO/00).

Accoglie gli appelli proposti da COCCO Giovanni, MELIS Pier Giovanni, NAVARRE Nicola e TURRA Gavina, così integralmente prosciolti e in loro favore liquida le spese di giudizio nella misura di €. 2.500 ciascuno per il doppio grado.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025.

L'Estensore — Il Presidente

(dott.ssa Maria Cristina Razzano) — (dott.ssa Rita Loreto)

F.to digitalmente — F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 10 LUGLIO 2025

Per Il Dirigente

(Dott. Massimo Biagi)

F.to digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Manuela Asole